



OR.S.A.

Organizzazione Sindacati Autonomi e di base

SETTORE FERROVIE

SEGRETERIA GENERALE

00185 Roma, Via Magenta n.13 - Tel.06/4456789 - Fax 06/44104333

Sito internet: www.orsaferrrovie.it

E-mail: sg.orsaferrrovie@sindacatoorsa.it

DIRITTO DI SCIOPERO

A seguito del ricorso promosso dall'OR.S.A. Ferrovie il Tribunale di Roma giudica illegittima la delibera 13/118 della Commissione di Garanzia e annulla la relativa sanzione.

I Fatti: In occasione della vertenza Trenord OR.S.A. Ferrovie aveva proclamato alcuni scioperi con diverse modalità, tra questi uno sciopero inferiore alle 24 ore che aveva inizio alle ore 3.00 e termine alle ore 2.00. Tale modalità, in particolare se attuata dalla domenica al lunedì, favoriva la partecipazione -in quanto nessun lavoratore doveva garantire prestazioni parziali e per questo terminava e iniziava il turno nel proprio impianto. La Commissione di Garanzia disponeva una specifica delibera – 13/118- con cui stabiliva che tutti gli scioperi, anche quelli inferiori alle 24 ore, dovevano terminare alle ore 21.00. Rispetto a tale arbitraria interpretazione, OR.S.A. Ferrovie presentava una specifica memoria integrata da audizione tenuta in sede di Commissione di Garanzia. Non ritenendo valide le osservazioni presentate, la Commissione di Garanzia sanzionava -con delibera 441/2013- OR.S.A. Ferrovie per il mancato rispetto della norma arbitrariamente adottata. OR.S.A. Ferrovie, con il sostegno e la collaborazione dello studio Legale Alessandro Ghibellini di Genova, adiva al Tribunale di Roma chiedendo al Giudice di dichiarare l'illegittimità della Delibera 13/118 e conseguentemente l'annullamento della sanzione ricevuta.

Il Giudizio: Il Tribunale di Roma Sezione III^a Controversie del Lavoro, con la sentenza 1107/217 del 06 Febbraio 2017, ha accolto integralmente le motivazioni di OR.S.A. Ferrovie decretando l'illegittimità della Delibera 13/118 e il conseguente annullamento della successiva 441/2013; con la quale OR.S.A. Ferrovie veniva sanzionata. Inoltre il tribunale condannava la Commissione di Garanzia a rifondere le spese processuali sostenute da OR.S.A. Ferrovie. Oltre al dispositivo anche la sentenza accoglie integralmente le ragioni addotte da OR.S.A. Ferrovie in quanto il Giudice ha motivato la sentenza provando che la Commissione di Garanzia con la richiamata Delibera 13/118 riduceva arbitrariamente il diritto di sciopero in quanto emanava in propria autonomia - senza rispettare le procedure della Legge 146/90 - una delibera che modificava, comprimendolo, il diritto di sciopero.

La vittoria ottenuta da OR.S.A. Ferrovie -oltre all'aspetto di merito- rappresenta un importante risultato politico, in quanto ci risulta sia la prima volta che una Delibera emessa dalla Commissione di Garanzia venga annullata per intervento e azione sindacale e conferma quanto da tempo sosteniamo, ovvero che la Commissione di Garanzia ha il dovere di contemperare il diritto alla mobilità con quello di sciopero in modo imparziale.

Adesso attendiamo l'esito di un altro importante ricorso promosso da OR.S.A. Ferrovie, questa volta presentato al TAR del Lazio, con cui è stato chiesto l'annullamento della Delibera della Commissione di Garanzia che prevede la garanzia dei servizi minimi in caso di sciopero di un'impresa ferroviaria – nel caso in questione NTV-. Orsa Ferrovie infatti sostiene che i servizi indispensabili previsti per Legge servono a garantire la mobilità del cittadino e non ad assicurare determinati servizi alle singole aziende. In questo caso stiamo pagando il ritardo della giustizia italiana, in quanto da oltre due anni dalla presentazione del ricorso stiamo ancora attendendo la data della prima udienza.

OR.S.A. FERROVIE: SEMPRE A DIFESA DEI DIRITTI DEI LAVORATORI

Roma, 08 febbraio 2017